

Presentazione della candidatura a componente del Consiglio Territoriale di Disciplina per la Sezione B

Nella seduta del 14 marzo 2016 il Consiglio dell'Ordine ha preso atto delle dimissioni di un consigliere di Sezione B del Consiglio Territoriale di Disciplina regionale (CTD).

Per questo motivo si rende necessario reperire nuove disponibilità per detta funzione fra gli iscritti alla Sezione B dell'Albo regionale.

La Commissione Etica valuterà tutte le candidature pervenute entro il 31 marzo 2016 per consentire al Consiglio, nella seduta dell'8 aprile 2016, di deliberare due nominativi da sottoporre al Presidente del Tribunale di Bologna, per la designazione definitiva ed ufficiale.

Potranno presentare domanda gli Assistenti Sociali iscritti alla sezione B che hanno i requisiti previsti dall'art. 4 del "Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i consigli regionali di disciplina, in attuazione dell'art. 8, del DPR 7 agosto 2012 n. 137, nonché dell'art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F" (approvato dal CNOAS il 22.06.2013).



Lite Bm

Art. 4

1. I Consigli regionali dell'ordine designano i candidati alla carica di componente il Consiglio regionale di disciplina scegliendoli tra iscritti nell'albo degli assistenti sociali da almeno 5 anni che presentino i seguenti requisiti:

a) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli regionali dell'ordine o del Consiglio nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell'esercizio delle funzioni disciplinari;

b) abbiano maturato una significativa esperienza nell'esercizio della professione con particolare riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti disciplinarmente rilevanti;

c) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove deciso dal competente Consiglio regionale dell'ordine;

d) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna passate in giudicato;

e) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro assistente sociale eletto nel rispettivo Consiglio regionale dell'ordine.

2. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli regionali possono designare candidati che, pur non essendo mai stati componenti il Consiglio regionale o nazionale, abbiano comunque maturato una significativa competenza in materia deontologica e disciplinare.

3. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo svolgimento di attività didattica specifica svolta nell'ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di ordinamento professionale e deontologia.

4. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione specificamente dedicati alle materie dell'ordinamento professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio regionale o dal Consiglio nazionale dell'ordine, o comunque accreditati ai fini del sistema di formazione permanente, corredati di appositi meccanismi di verifica della preparazione acquisita. La partecipazione a tali corsi comporta in ogni caso la maturazione dei crediti corrispondenti nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Qualora sia nominato componente del Consiglio regionale di disciplina un componente di un Consiglio regionale dell'ordine o del Consiglio nazionale, questi cessa dalle funzioni di provenienza all'atto dell'insediamento del Consiglio regionale di disciplina.

6. Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le norme in materia di astensione e ricasazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.